

---

**Alla C.A. Del Sig. Presidente**

**On. Riccardo Nencini**

**Presidente Commissione Istruzione Pubblica**

**Beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport**

**Senato della Repubblica**

**ROMA**

**A mezzo: [commissioneistruzione@senato.it](mailto:commissioneistruzione@senato.it)**

Lanciano, 27 Maggio 2022

**Oggetto: riscontro Vostro Prot. 683/VII del 17 maggio 2022 inerente: “Commissioni I e VII: esame in sede referente del Disegno di Legge n. 2598 concernente la conversione in Legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): Contributo sul tema.**

*Illustrissimo Signor Presidente,*

in deferente ossequio alla Sua cortese richiesta di cui all’oggetto, letti ed esaminati il **Disegno di Legge n. 2598 e il decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**, dopo ampia ed articolata discussione in seno agli Organi Istituzionali dell’Associazione Nazionale /Federazione di Associazioni in forma aggregativa) che ho l’onore di presiedere (Legge 4/13),

**CON LA PRESENTE**

**Ci premuriamo fornire il nostro contributo a tal fine richiesto:**

Trovandoci a rappresentare un’ ampia associazione nazionale professionali di categoria, disciplinata ai sensi della Legge 4/13 e, ciò, in relazione agli scopi ed agli ambiti professionali di cui agli artt. 594 e seguenti della Legge 205/17, riteniamo di poter avere chiaro un panorama concreto e tangibile sui temi in oggetto richiamati.

A tal fine, compiaciuti e grati di poter offrire un nostro contributo alla discussione, nonostante la bontà complessiva del testo, riteniamo che lo stesso possa essere emendato come segue, sia per un più oculato investimento dei fondi a disposizione dello Stato, sia per offrire un miglior servizio ai Cittadini:

**sull'Articolo 44 (*Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie*)**

**premess**o che l'articolo reca disposizioni in materia di reclutamento e formazione dei docenti nella scuola dell'Infanzia e di I e II grado, con l'obiettivo di completare la riforma del sistema di reclutamento dei docenti prevista nel PNRR (M4C1-Riforma 2.1). In particolare, l'unico comma alle lettere a) - l), reca modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Il nuovo articolo 1 del D.Lgs. 59/2017 è riformulato tra l'altro espungendo la clausola generale di invarianza per cui dall'attuazione del decreto n. 59 non devono derivare oneri per la finanza pubblica tenuto conto anche delle risorse previste dallo stesso decreto. Le altre modifiche all'articolo 1, unitamente a quelle articolo 2, introducono un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune delle scuole secondarie. Tale percorso è inserito nel sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato. Inoltre, si introduce un test finale al termine del periodo di prova annuale già previsto.

**SI OSSERVA**

**Che, per la peculiarità specifica che inerisce la verifica dell'idoneità all'insegnamento in sede di conclusione dell'anno di prova del neo-assumendi - ovvero quella di saper progettare - e, ciò in qualsiasi disciplina di studio, sarebbe necessario, a nostro parere, inserire, in commissione di valutazione finale, un Pedagogista che, come noto, è il massimo specialista dei processi di apprendimento e, non da meno, di quelli di insegnamento e, ciò, non tanto a favore della categoria professionale che rappresento - in maniera non esclusiva - quanto nell'interesse dell'Istituzione scolastica e della qualità, in sé, della valutazione posta in essere dal dirigente scolastico, ad integrandum.**

**Si ritiene, parimenti, che l'oggetto della verifica finale prevista debba essere orientata anche verso prove concrete e non solo teoriche (*presentazione di project work, programmazioni, curricula, progettazione per competenze, docimologia applicata ed altro*) e, in tal caso, di destinare finanziamenti specifici allo scopo. Si crede, inoltre, che un aspirante docente debba avere buone competenze relazionali (in termini di capacità di ascolto attivo, di comunicazione interpersonale, di organizzazione e di gestione delle interazioni) ed emotive (consapevolezza, autocontrollo, motivazione, empatia, abilità sociali). La scuola deve riappropriarsi del**

mandato educativo e non si può più prescindere dalla considerazione delle competenze suddette.

Per quanto attiene la formazione dei futuri docenti, Le associazioni di Categoria che li rappresentano e li uniscono, nelle quali sono regolarmente iscritti, tra gli altri, numerosi accademici di chiara fama, sono certamente in grado di offrire qualificate competenze e adeguata preparazione, potendo svolgere un ruolo attivo, a fianco degli Atenei, in tal senso.

Si propone, pertanto, un accreditamento “de facto”, presso il M.I., di tali associazioni (*purché iscritte nel registro trasparenza del MISE e nell’elenco delle Associazioni Nazionali incluse nell’elenco Web dello stesso dicastero, che siano in possesso di indiscutibili e certi standard di qualità*) eludendo, normativamente, l’annoso “passaggio” attraverso la piattaforma sofia del M.I.U.R. che apre una finestra di accreditamento solo una volta l’anno.

Ciò in affiancamento e integrazione ai corsi offerti, non sempre su ogni ambito della professione, dalle università e creando, allo stesso tempo, una plurale offerta di costi e di accessibilità a tutti (inclusi coloro i quali, ad oram, non hanno diritto al bonus carta del docente).

Su questo aspetto, che non si sovrappone in alcun modo ad altre professioni ordinistiche, come dalla Legge 4/13, si chiede una particolare valutazione da parte di Codesta Spettabile Commissione.

#### ULTERIORMENTE

È poi inserito un nuovo Capo I-bis (*Percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione alla docenza per le scuole secondarie*), in cui si inseriscono gli articoli l'articolo 2-bis (*Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale*) e 2-ter (*Abilitazione all’insegnamento*)

#### SI OSSERVA E PROPONE:

l’aggiunta di un articolo 3-bis oppure un articolo 2.1-ter in cui si precisi la questione abilitazione all’insegnamento per i Pedagogisti, che sono laureati in una delle Lauree Magistrali pedagogiche (si vedano titoli di accesso classi di abilitazione D.M.270/2004 e D.M. 22/2005) oppure in Scienze dell’Educazione V.O. (si vedano titoli di accesso classi di abilitazione D.M. 39/1998) o altre Lauree considerate equipollenti a quella in Pedagogia.

Per la suddetta categoria l’abilitazione all’insegnamento di Filosofia e Scienze Umane (classe A018, ex classe 36/A) e, valutando i piani di studio, anche all’insegnamento di Filosofia e Storia (classe A019, ex classe 37/A) nelle scuole Secondarie di II Grado (Licei e Istituti Tecnici o Istituti Professionali che prevedono la presenza in piano di studi di tali discipline) deve essere connessa al titolo di studi, cioè deve sussistere automaticamente in quanto laureati in...”omissis”). CIÒ ANCHE A RAGIONE DEL FATTO CHE nel piano di studi delle Lauree

**succitate ci sono molti più CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche, nonché nelle metodologie e tecnologie didattiche, rispetto a quelli richiesti per l'accesso ai bandi dei concorsi scuola (ciò appare una contraddizione in termini) e che ad un laureato nelle Lauree sopra citate sono già richieste un buon numero di ore di tirocinio (attività sul campo), cosa non richiesta a laureati di altri settori disciplinari; inoltre, ciò parrebbe ampiamente discutibile poiché l'articolo 1-bis della legge 28 maggio 2021, n. 76 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (c.d. decreto Covid) consentirebbe, infatti, ai laureati in Scienze delle Religioni di insegnare Italiano, Storia, Geografia e Filosofia nelle scuole, anche se previo superamento di concorso di Pubblica Amministrazione, creando una discrepanza evidente che appare, sempre a nostro modesto avviso, confliggente con l'Art.3 della Costituzione italiana. Anche in questo caso si verrebbe a palesare una forte riduzione delle spese dello Stato.**

### **ANCORA**

In particolare, all'articolo 2-bis si affida l'organizzazione e la gestione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale alle università ovvero alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Le università e le istituzioni individuano, a tal fine, centri, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. Il Ministero dell'istruzione stima e comunica al Ministero dell'Università il fabbisogno di docenti per tipologia di posto e per classe di concorso. La stima del fabbisogno è effettuata in modo da generare, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali senza che si determini una consistenza numerica di abilitati che il sistema non sia in grado di assorbire. Viene consentito l'accesso al percorso di formazione iniziale dei docenti anche a coloro che, contestualmente, sono iscritti a percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico. Si rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio la definizione dell'organizzazione dei percorsi, precisando che la formazione deve comprendere un periodo di tirocinio diretto presso le scuole e uno di tirocinio indiretto entrambi non retribuiti. Dovranno anche essere definite le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata e la composizione della relativa commissione giudicatrice. La disposizione prescrive che della commissione faccia parte un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno, che sia esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante. È espressamente previsto che la nomina di personale scolastico nella commissione non determina oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato. Nell'ambito del percorso di formazione iniziale, sono previste attività di tutoraggio alle quali sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Con decreto ministeriale sono stabiliti i criteri di selezione dei docenti destinati all'attività di tutoraggio,

il contingente complessivo degli stessi e la relativa ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM. Per l'attuazione dell'attività di tutoraggio è autorizzata la spesa di 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Tale autorizzazione di spesa è stata originariamente disposta con riferimento all'istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 121, della richiamata legge n.107 del 2015, la Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione (allora MIUR), a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi *post lauream* o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione (v.infra). La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

### **SI OSSERVA**

**Che i docenti in formazione - intesi anche come coloro che stanno seguendo percorsi universitari quali Lauree finalizzate all'insegnamento, TFA sostegno, ... - che avrebbero particolare necessità della Carta del Docente - non ne hanno diritto, perché essa è riservata ai docenti di ruolo con contratto a tempo indeterminato, delle Istituzioni scolastiche statali, a tutti i docenti che sono in periodo di formazione e prova, ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del Dlgs.16/04/94, n.297. Di contro, tutti i percorsi sono a pagamento, sia che vengano erogati dalle università, sia che vengano erogati da enti privati come percorsi riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione e qui la carta non si può usare! Si ricorda, a tal proposito, la sentenza n. 1842/2022, seguita già da diverse pronunce del Giudice Ordinario, in cui il Consiglio di Stato ha riconosciuto illegittima e discriminatoria l'esclusione dei docenti precari dall'erogazione della Carta Docente. Ad avvalorare ciò, si cita l'ordinanza della VI sezione della Corte di Giustizia Europea del 18/05/2022, che ha riconosciuto anche a tutti i docenti precari della scuola il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la "carta elettronica".**

Occorrerebbe, a nostro parere, considerare una migliore estensione di tali fondi, necessari alla formazione dei futuri docenti.

Inoltre, qui si apre il capitolo TFA sostegno, sul quale si osserva che appare giusto che lo eroghino le università, per i motivi di controllo di cui sopra e per ragioni economiche-gestionali, ma... pochi laureati si iscrivono a frequentare tali corsi per insostenibilità economica (3000 euro di media + i materiali occorrenti). Per tale ragione molti rinunciano e di nuovo ne va della qualità del reclutamento docenti; infatti, per il sostegno, spesso si attinge a personale non affatto qualificato e idoneo (come avvenuto in questi ultimi anni) e ciò dovrebbe essere evitato, specie in questo settore in cui gli alunni hanno maggior bisogno di coerenza e continuità.

#### CONTINUANDO

Il nuovo articolo 2-ter precisa che il conseguimento dell'abilitazione non costituisce titolo di idoneità né dà diritto al reclutamento al di fuori delle procedure concorsuali.

#### ALLO SCOPO

Essendo le discipline educative e pedagogiche alla base di ogni qualsivoglia tipologia di insegnamento e trattandosi, per quanto inerisce la Laurea Magistrale, di laurea di per sé abilitante all'esercizio della professione, si potrebbe considerare, come sopra già richiamato, di riconoscere l'abilitazione automatica, fatta seguire - ai fini di accesso al ruolo - dal già previsto anno di prova oppure ventilando un breve percorso di tirocinio sul campo, a tali professioni e limitatamente alla classi di concorso ad essa afferenti, smaltendo e riducendo il gran numero di accessi ai concorsi di abilitazione e riducendo le spese a carico del bilancio dello Stato.

#### Sull'Articolo 46

*(Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti)*

#### SI OSSERVA CHE:

tutte le precedenti considerazioni sono finalizzate altresì ad offrire un contributo per il perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti.

Oltre a quanto già suggerito sarebbe funzionale, anche qui a nostro parere:

- considerare l'istituzione della figura del Pedagogista Scolastico, sempre in relazione ai laureati nei percorsi citati in questo contributo, da utilizzarsi come docente per quanto attiene le classi di concorso cui afferisce nella scuola Secondaria di II Grado, ma anche come figura ad integrandum del lavoro valutativo dei Dirigenti Scolastici rispetto alle procedure di verifica dell'anno di prova dei neo-assumendi, nonché come professionista in grado di ricoprire ruoli

e compiti di coordinamento, supervisione e valutazione educativo-didattica e di orientamento nel lavoro di lettura e risposta ai bisogni educativi-didattici, speciali e non, presenti in ambito scolastico, offrendo un supporto sia formativo, sia metodologico-strumentale;

- **ri-considerare l'inclusione nella classe di concorso PPPP delle Graduatorie Provinciali e d'Istituto, ai fini di un reclutamento di maggior qualità, la completa categoria degli Educatori Professionali (Socio-Pedagogici e Socio-Sanitari), i quali svolgono nelle scuole un ruolo estremamente importante, in particolar modo rispetto ai servizi di Assistenza ad Personam su alunni con Bisogni Educativi Speciali.**

Quello dell'Educatore Professionale Scolastico non è un profilo previsto, per ora, nel contratto del settore scuola: di conseguenza non dà punteggio e di solito non sono le scuole ad assumere direttamente, ma ci si appoggia prevalentemente al settore cooperativo, ad eccezione del personale educativo che opera nelle scuole con annessi convitti e/o educandati, che afferisce invece al CCNL scuola.

L'assistenza specialistica è funzionale ai processi di apprendimento e alla socializzazione dell'alunno con disabilità ed interviene per potenziare le capacità dello studente in ambiti quali l'autonomia, la comunicazione e la gestione degli aspetti cognitivi e relazionali.

Teniamo a sottolineare che, non di rado, il posto dell'Educatore a scuola viene occupato impropriamente da psicologi, sociologi o da operatori senza titoli: si tratta di una grave mancanza, non solo nei confronti di una professione altamente specializzata e che richiede una qualifica, ma anche nei confronti degli utenti finali, gli alunni.

L'Educatore Professionale qualificato può infatti:

- offrire collaborazione alla stesura e aggiornamento del Piano Educativo Individualizzato e partecipazione a tutti i momenti di lavoro di équipe della scuola;
- contribuire ad una programmazione, realizzazione e verifica di interventi quanto più integrati con quelli educativi e didattici dei docenti, attraverso la collaborazione con insegnanti curricolari e di sostegno, e con la classe;
- supportare l'alunno nelle sue difficoltà e promuovere la sua autonomia, proponendo strategie per perseguire le finalità formative e di sviluppo complessivo della persona;
- spingere verso la socializzazione con gli altri alunni, mettendo in atto la cultura dell'inclusione;
- agire in interventi coordinati tra servizi scolastici e servizi sanitari, socioassistenziali e altre attività sul territorio, gestiti da enti pubblici e privati, in coerenza con quanto formulato nel PEI e in considerazione del più generale progetto di vita dello studente;
- collaborare con le famiglie e promuovere relazioni efficaci con esse;

- **aiutare a strutturare percorsi di alternanza scuola-lavoro e progetti ponte per l'uscita dal percorso scolastico.**

Nell'auspicio di poter avere un cortese cenno di riscontro nel merito delle proposte formulate, si porgono le più vive cordialità,

Gian Luca Bellisario - Presidente Nazionale ANIPED e Presidente Nazionale Protempore UNAPED.

**Il Presidente Nazionale A.N.I.PED.**

*Dott. Gian Luca Bellisario*

